

N. R.V.G. 1402/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Volontaria Giurisdizione

DECRETO DI NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il G.O.P., dott.ssa Irene Ada GIANNUZZI, in funzione di giudice tutelare,
letti gli atti e sciolta la riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

(art. 405 c.c.)

nel procedimento di amministrazione di sostegno iscritto al n. 1402/2023, proposto con
ricorso depositato in data 03/07/2023 da

RUGGIERO ANNA e GAUDENTI LIA rappresentate e difese dall'avv. Spina Corrado

ricorrenti

nei confronti di

GAUDENTI GUGLIELMO nato a Salerno il 24/10/1977 e residente in Battipaglia alla via A.
Negri n. 6,

beneficiario

Nonché

P.M. in sede

- interventore ex lege -

OGGETTO: ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

Preliminarmente si conferma la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione
dell'udienza di comparizione al beneficiario e alle altre persone indicate nel ricorso.

Le ricorrenti con ricorso depositato in data 03/07/2023 hanno chiesto la nomina di un
amministratore di sostegno in favore di GUGLIELMO GAUDENTI, nato a Salerno il
24/10/1977, esponendo che il predetto è affetto da "Deficit intellettuale medio - grave in soggetto con
impulsi etero-aggressivi ed innesto psicotico..." e non è in grado di provvedere ai propri interessi e



alla cura della propria persona. Hanno indicato la sig.ra GAUDENTI LIA quale persona più idonea a ricoprire l'incarico di Amministratore di sostegno, in quanto sorella del beneficiario.

Premessa la sussistenza della legittimazione attiva delle ricorrenti ai sensi degli artt. 406 e 417 cod. civ., in quanto parenti di primo grado del beneficiario, e la propria competenza, quale giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, nel merito la domanda deve essere accolta.

L'amministrazione di sostegno può essere istituita, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., inserito dall'art. 3 della legge 9.1.2004 n. 6, in favore della *“persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”*. La misura di protezione comprende qualsiasi ipotesi in cui, per effetto di un'infermità o menomazione fisica o psichica, il beneficiario versi in stato temporanea o definitiva inidoneità cognitivo-volitiva, totale o parziale, rispetto alle attività di cura della propria persona, della malattia, di tutela della propria integrità psichica e fisica e delle condizioni di benessere nonché in ordine al compimento degli atti civili e di amministrazione dei beni. Occorre, inoltre, che tale misura sia necessaria e sufficiente per assicurare la protezione del beneficiario. Ciò vale a dire, che non può farsi luogo all'amministrazione di sostegno, ad esempio, nelle ipotesi in cui la mera menomazione fisica, senza alcuna compromissione delle facoltà intellettive, consenta al soggetto di disporre validamente dei propri interessi attraverso il conferimento di poteri di rappresentanza volontaria (rilascio di procura).

Orbene, dall'esame della persona cui il procedimento si riferisce condotto dal giudice tutelare, ai sensi dell'art. 407 comma 2 cod. civ., all'udienza del 08.11.2023, dalle informazioni ivi assunte dai parenti, dalla documentazione sanitaria prodotta in atti dalla ricorrente risulta che le condizioni di salute di GAUDENTI GUGLIELMO, per come certificate ed accertate, evidenziano l'impossibilità dello stesso di provvedere autonomamente ai propri bisogni e consentono, in ragione di tanto, di ravvisare un'esigenza di protezione dell'incapace che può essere soddisfatta con l'applicazione della misura dell'Amministrazione di Sostegno prevista dagli artt. 404 e 409 cc, per come formulati dalla L. n. 6/2004, considerata anche l'attività a compiersi e la consistenza del patrimonio disponibile.

Ritenuto doversi, pertanto, provvedere alla nomina di Amministratore di Sostegno per GAUDENTI GUGLIELMO, nominandosi GAUDENTI LIA, per come espressamente indicato in atti, non essendovi stata alcuna opposizione a tale indicazione.



Letti gli artt. 1 e sgg. della L. n. 6/2004,

PQM

Il Giudice tutelare del Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, nomina GAUDENTI LIA, nata a Salerno il 21 aprile 1976, e residente in Battipaglia alla via Giovanni Pascoli n. 24, Amministratore di sostegno di GAUDENTI GUGLIELMO nato a Salerno il 24/10/1977 e residente in Battipaglia alla via A. Negri n. 6;
2. dispone la durata dell'incarico a tempo indeterminato;
3. stabilisce che l'incarico abbia ad oggetto la gestione e cura di tutti gli interessi personali e patrimoniali secondo quanto di seguito descritto, necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana del beneficiario;
4. L'amministratore provvederà:
 - A) alla cura della persona del beneficiario - tenendo in considerazione i suoi bisogni ed aspirazioni - e, in particolare, alle sue esigenze quotidiane ed alla sua incolumità; avrà, inoltre, la rappresentanza esclusiva dello stesso in ordine alla prestazione del consenso informato (ovvero, rifiuto) per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la salute di esso beneficiario, tenuto conto della di lei volontà ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 22.12.2017, n. 219;
 - B) alla riscossione dell'indennità di accompagnamento e di eventuali emolumenti pensionistici e all'utilizzo degli stessi per le esigenze ordinarie della persona assistita o per il versamento di dette somme su depositi postali e/o bancari;
 - C) alla presentazione della dichiarazione dei redditi e degli altri atti di natura fiscale, nonché, eventualmente, alla presentazione di istanze di natura sanitaria e/o di assistenza presso i relativi uffici;
 - D) alla chiusura dei conti, libretti o altri rapporti bancari/postali preesistenti cointestati con il beneficiario, con il trasferimento della quota di spettanza dello stesso, su altro conto corrente intestato ad esso beneficiario, con vincolo di Ads;
 - E) curerà, con poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario, in via esclusiva e con assunzione della relativa responsabilità, la gestione del conto corrente e degli ulteriori rapporti contrattuali, potendo egli richiedere legittimamente e senza necessità di specifica autorizzazione, il rilascio del libretto degli assegni, della carta bancomat o equivalente carta ricaricabile, l'attivazione di servizi bancari che consentano di effettuare



le relative operazioni mediante collegamento telematico (internet banking), nel rispetto dei limiti di operatività derivanti dal decreto di nomina e degli eventuali, successivi provvedimenti del GT;

5. l'amministratore di sostegno è preventivamente autorizzato, all'atto della nomina di AdS o successivamente, ad effettuare investimenti, disinvestimenti (purchè effettuati sul conto corrente del beneficiario) e reinvestimenti effettuati in titoli di Stato o assimilati, in depositi bancari o postali non complessi (es. certificati o conti di deposito, libretti di risparmio);

6. L'amministratore potrà inoltre:

a) acquistare i beni necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (art. 374 cc n.1), con utilizzo delle somme dallo stesso percepito nell'importo massimo del tetto reddituale derivante dagli emolumenti pensionistici;

b) sostenere le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio (art. 374 cc n. 2);

c) procedere alla stipula di contratti di locazione di immobili che non superino i nove anni;

d) procedere ad alienazione di frutti e di beni mobili soggetti a facile deterioramento (Art. 375 cc n.1);

e) proporre giudizi di denuncia di nuova opera o di danno temuto o azioni possessorie o di sfratto o azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (Art. 374 cc n. 5);

f) resistere in giudizi in cui la beneficiaria sia convenuta, qualunque sia l'oggetto della lite (Cass.14/4/75, n.1417);

g) proporre azione nei confronti dell'INPS in ipotesi di rigetto della domanda per accertamento dell'invalidità civile;

h) procedere, in luogo dell'interessato, alla certificazione degli elementi relativi alla sua identità personale;

- L'amministratore osserverà i doveri stabiliti dall'art. 410 cc e le norme richiamate dall'art. 411, richiederà l'autorizzazione del Giudice Tutelare prima del compimento di un atto rientrante tra quelli previsti dagli artt. 374,375 e 376 e rispetterà i divieti di cui agli artt. 378, 596, 599 e 779 cc;



- L'amministratore dovrà presentare, al termine di ogni anno solare, e in ogni caso di cessazione dalle funzioni, rendiconto e relazione circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;

FISSA

L'udienza del 22.11.2023 alle ore 10:00 per il giuramento di rito dell'AdS nominato in atti.

DISPONE

che la cancelleria provveda ad annotare il presente decreto nell'apposito registro e a comunicarlo, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune di SALERNO per l'annotazione in margine all'atto di nascita; alla comunicazione del presente decreto all'amministratore di sostegno nominato, alla beneficiaria, alle altre parti costituite e al Pubblico Ministero nonché per ogni altro adempimento di legge e per l'acquisizione delle informazioni in ordine ad eventuali carichi pendenti e precedenti penali dell'amministratore di sostegno nominato.

Salerno, 10/11/2023

Il Giudice Onorario in funzione di giudice tutelare
dott.ssa Irene Ada Giannuzzi

